Legge regionale 20 maggio 2025, n. 27

Disposizioni transitorie e finanziarie per l’attuazione della legge 24 gennaio 2025, n. 11 (Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello) *(1)*

(Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 30.05.2025)

INDICE

PREAMBOLO
Art. 1 Oggetto della legge
Art. 1 bis Partecipazione della Regione al Consorzio di gestione del Parco ambientale della laguna di Orbetello
Art. 2 Competenze regionali
Art. 3 Competenze del Comune di Orbetello
Art. 4 Programma delle attività per la gestione ordinaria e straordinaria della laguna di Orbetello
Art. 5 Comitato tecnico-scientifico (CTS) per la salvaguardia della laguna di Orbetello
Art. 6 Costituzione e funzionamento del CTS
Art. 7 Cabina di regia istituzionale per la gestione integrata della laguna di Orbetello
Art. 8 Relazione al Consiglio regionale
Art. 9 Poteri sostitutivi della Regione
Art. 10 Norma di prima applicazione
Art. 11 Disposizioni transitorie per la continuità della salvaguardia e della gestione della laguna di Orbetello.
Art. 12 Norma finanziaria
Art. 13 Abrogazioni.

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 118 della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) e n), dello Statuto;

Vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, che, in vista di questa finalità, "istituisce un quadro per la responsabilità ambientale";

Vista la direttiva 2009/147/CE Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare);

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190 (Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino);

Vista la legge 24 gennaio 2025, n. 11 (Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di

Orbetello);

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013);

Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010);

Vista la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2020);

Visto il parere istituzionale favorevole, con osservazioni, della Prima Commissione consiliare espresso in data 4 febbraio 2025;

Considerato quanto segue:

1. La l. 11/2025 ha istituito il Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello, gestito da apposito consorzio dotato di personalità giuridica di diritto pubblico a cui partecipano, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) la Regione Toscana, la Provincia di Grosseto, il Comune di Orbetello e il Comune di Monte Argentario. Il consorzio si occuperà della salvaguardia della laguna di Orbetello operando a supporto dei compiti istituzionali degli enti consorziati e su richiesta dei medesimi, con particolare riferimento alla tutela dei siti della Rete Natura 2000 e delle aree protette ricadenti all’interno del Parco, nonché alle attività di natura gestionale e manutentiva, di monitoraggio e di ricerca della laguna; (2)

2. Fino alla piena operatività del consorzio nazionale, è comunque indispensabile garantire la prosecuzione delle iniziative assunte dalla Regione per il sistema ambientale lagunare, a seguito della cessazione della gestione emergenziale e in attuazione della l.r. 77/2012 , scongiurando l’eventualità di un potenziale “vuoto di tutela amministrativa” che metterebbe a rischio l’effettività e la continuità di esercizio delle funzioni connesse alla gestione del sistema lagunare, con grave pregiudizio per la sua salvaguardia; (2)

3. La giurisprudenza costituzionale riconosce il principio della continuità delle funzioni legate a diritti fondamentali, tra i quali può certamente annoverarsi quello alla salubrità dell’ambiente, nello specifico identificabile nell’integrità fisica dell’ambiente lagunare, che è strettamente correlato ai principi di buon andamento e di leale collaborazione da intendersi, quest’ultimo, come “responsabilità diffusa in vista di una doverosa cooperazione per assicurare il migliore servizio per la collettività” (cfr. Corte costituzionale sentenze n. 223/2023, n. 40/2022, n. 190/2022, n. 62/2020, n. 33/2019, n. 15/2017, n. 169/2017); (2)

4. La Giunta regionale, con deliberazione 11 agosto 2025, n. 1297, ha approvato lo statuto del Consorzio di gestione del parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello, come concordato con il MASE e i futuri altri soggetti consorziati, e in questo contesto la Regione opera per garantire, in ossequio al principio di leale collaborazione, il necessario raccordo per l’insediamento del Consorzio e il subentro dello stesso nelle funzioni previste all’ articolo 3 della l. 11/2025 ; (2)

5. Con decreto del MASE 23 marzo 2026, n. 87 (Approvazione dello statuto del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello), è stato approvato lo statuto del consorzio di gestione del parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello che tiene conto delle attività già svolte dalla Regione valorizzandone il relativo impegno finanziario e promuove la continuità gestionale mediante la citata previsione della facoltà del Consorzio di subentrare nei contratti di servizio in capo alla Regione a seguito delle necessarie verifiche; (2)

6. È pertanto necessario:
a) prevedere disposizioni transitorie volte ad assicurare, senza soluzione di continuità, lo svolgimento delle funzioni inerenti la salvaguardia e la gestione del sistema lagunare mediante la prosecuzione dei compiti e delle attività disciplinate dall’accordo con il Comune di Orbetello in data 14 maggio 2024, per la gestione del sistema integrato della laguna per le annualità 2024 – 2026, fino al verificarsi delle condizioni individuate dall’articolo 26 dello statuto e, comunque, non oltre la naturale scadenza dell’accordo medesimo, fissata al 31 dicembre 2026;
b) promuovere il subentro del Consorzio, al momento del suo insediamento, nelle funzioni e nelle attività elencate all’ articolo 3 della l. 11/2025 ;

c) dare copertura finanziaria sia all'attività di gestione della laguna per la durata della fase transitoria sia alla partecipazione al Consorzio per le annualità 2027 e 2028, comprensiva dei contributi annui e dei contributi straordinari che possano essere deliberati dal Consorzio stesso; (2)

Approva la presente legge

Art. 1
Oggetto della legge ***(3)***

1. *La presente legge detta disposizioni per la partecipazione della Regione al Consorzio di gestione del Parco ambientale della laguna di Orbetello in attuazione della legge 24 gennaio 2025, n. 11 (Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello), nonché per assicurare, fino alla piena operatività del Consorzio medesimo, la salvaguardia e la gestione coordinata del sistema ambientale integrato della laguna, in continuità con le iniziative assunte a seguito della cessazione della gestione straordinaria di cui all' articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), in attuazione dell' articolo 44 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013) e dell' articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020).*

Art. 1 bis Partecipazione della Regione al Consorzio di gestione del Parco ambientale della laguna di Orbetello ***(4)***

1. *La Regione partecipa al Consorzio di gestione del Parco ambientale della Laguna di Orbetello secondo le modalità previste nello statuto del Consorzio stesso di gestione del parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello approvato con decreto del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 23 marzo 2026. n. 87 (Approvazione dello statuto del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello), ai sensi dell'articolo 4 della l. 11/2025.*
2. *La Regione assicura altresì il necessario raccordo con gli altri soggetti consorziati per l'insediamento del Consorzio di gestione del Parco ambientale della Laguna di Orbetello e ne promuove, anche mediante la stipula di appositi protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l. 11/2025, il subentro nelle relative funzioni e, in particolare, nelle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a i), della medesima legge.*

Art. 2 Competenze regionali ***(5)***

Abrogato

Art. 3 Competenze del Comune di Orbetello ***(5)***

Abrogato

Art. 4 Programma delle attività per la gestione ordinaria e straordinaria della laguna di Orbetello ***(5)***

Abrogato

Art. 5 Comitato tecnico-scientifico (CTS) per la salvaguardia della laguna di Orbetello ***(5)***

Abrogato

Art. 6 Costituzione e funzionamento del CTS ***(5)***

Abrogato

Art. 7 Cabina di regia istituzionale per la gestione integrata della laguna di Orbetello ***(5)***

Abrogato

Art. 8 Relazione al Consiglio regionale ***(5)***

Abrogato

Art. 9 Poteri sostitutivi della Regione ***(5)***

Abrogato

*Art. 10 Norma di prima applicazione****(5)***

Abrogato

Art. 11 Disposizioni transitorie per la continuità della salvaguardia e della gestione della laguna di Orbetello. ***(6)***

1. *Per assicurare la gestione e la salvaguardia del sistema lagunare senza soluzione di continuità la Regione continua a svolgere i compiti e le attività già previsti dall'accordo stipulato con il Comune di Orbetello ai sensi dell'articolo 15 della l. 241/1990 per la gestione integrata della Laguna per le annualità 2024–2026, ivi comprese le attività di monitoraggio ambientale del sistema lagunare svolte dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT"), non oltre la naturale scadenza dell'accordo al 31 dicembre 2026, salvo quanto previsto dall'articolo 26 dello statuto, di cui all'articolo 4 della l. 11/2025.*

2. *Gli effetti dell'accordo di cui al comma 1 cessano al verificarsi delle condizioni individuate all'articolo 26 dello statuto del Consorzio di gestione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello e, comunque, non oltre la naturale scadenza del medesimo accordo, al 31 dicembre 2026.*

3. *Fino alla data di insediamento degli organi del Consorzio di gestione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della Laguna di Orbetello, la Regione concorre altresì alle eventuali spese di gestione straordinaria della Laguna, fino ad esaurimento delle risorse residuate dalla contabilità speciale del Commissario delegato per la laguna di Orbetello e delle risorse derivanti dal recupero di cui alla sentenza della Corte dei conti n. 301/2013, fatte salve eventuali ulteriori risorse statali o europee che si rendessero disponibili.*

4. *Le somme già messe a disposizione dalla Regione per la copertura della gestione della laguna nonché del monitoraggio ambientale del sistema lagunare sono computate nel fondo di dotazione iniziale e ai fini dei contributi annui dovuti dalla Regione, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto del Consorzio di gestione del parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello.*

Art. 12 Norma finanziaria ***(7)***

1. *Ai fini di quanto previsto dall'articolo 11 sono confermati gli impegni già assunti in conseguenza dell'accordo per la gestione integrata della Laguna di Orbetello annualità 2024-2026, nonché le risorse stanziate in forza della disciplina previgente:*
   a) *per la gestione ordinaria, ivi compreso il monitoraggio ambientale del sistema lagunare svolto dall'ARPAT, fino ad un massimo di euro 1.270.000,00 per l'anno 2026, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026;*
   b) *per la gestione straordinaria, fino ad un massimo di euro 42.334,47 per l'anno 2026, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", di cui euro 23.314,18 a valere sul Titolo 1 "Spese correnti" ed euro 19.020,29 a valere sul Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026.*

2. *Per la partecipazione regionale al Consorzio di gestione del Parco ambientale della Laguna di Orbetello di cui all'articolo 1 bis, comma 1, è autorizzata, a titolo di conferimento al fondo di dotazione, la spesa massima di euro 357.179,47 per l'anno 2026, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie" del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026.*

3. *Per i restanti oneri relativi alla partecipazione regionale al Consorzio di gestione del Parco ambientale della Laguna di Orbetello è autorizzata la spesa fino ad un massimo di euro 3.152.820,53, di cui euro 912.820,53 per l'anno 2026 ed euro 1.120.000,00 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.*

4. *Per l'anno 2026 la Regione è autorizzata a compensare le spese di cui ai commi 2 e 3 con le risorse già messe a disposizione per la gestione della laguna ed il monitoraggio ambientale indicate al comma 1, lettera a), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11. Per la regolazione contabile dell'operazione di compensazione delle spese di cui ai commi 2 e 3 con le risorse già messe a disposizione per la gestione della laguna, si provvede mediante mandati di pagamento a valere rispettivamente sulla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie" e sulla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 1 "Spese correnti", da commutarsi in quietanza di entrata a valere sulle entrate della Tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" del Titolo 3 "Entrate extratributarie" del bilancio di previsione 2026-2028.*

5. *Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.*

Art. 13
Abrogazioni. ***(8)***

1. L'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020) è abrogato.

2. Abrogato. ***(9)***

NOTE

1. Titolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2026, n. 12, art. 17 .
2. Punto così sostituito con l.r. 15 luglio 2026, n. 12, art. 18 .
3. Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2026, n. 12, art. 19 .
4. Articolo inserito con l.r. 15 luglio 2026, n. 12, art. 20 .

5. Articolo abrogato con l.r. 15 luglio 2026, n. 12, art. 21 .
6. Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2026, n. 12, art. 22 .
7. Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2026, n. 12, art. 23 .
8. Parole soppresse con l.r. 15 luglio 2026, n. 12, art. 24 .
9. Comma abrogato con l.r. 15 luglio 2026, n. 12, art. 24 .